

ItaliaOggi Numero 105 pag. 37 del 4/5/2010 | Indietro

## Una cattedra su tre comuni

AZIENDA SCUOLA Di Carlo Forte

## Supplenze, esteso il diritto al completamento

Il completamento dell'orario di cattedra si può fare anche su 3 comuni. A patto che il docente interessato sia stato tratto, per il completamento, dall'elenco prioritario del decreto salvaprecari. Le disposizioni che regolano questi elenchi, infatti, sono state emanate successivamente al regolamento sulle supplenze e quindi prevalgono su quest'ultimo. Così ha deciso il giudice del lavoro di Paola con un provvedimento depositato il 16 marzo scorso (1807/2010). La pronuncia, emessa in sede di procedimento d'urgenza, contribuisce a fare luce sulla corretta applicazione del diritto al completamento II caso riguardava una docente che aveva ottenuto un incarico di supplenza da un preside, per poche ore, essendo già titolare di un ulteriore spezzone, che le era stato assegnato dall'ufficio scolastico. Sennonché, lo spezzone che le era stato attribuito dall'ufficio, pur essendo collocato nella medesima istituzione scolastica, si componeva di due frazioni di cattedra su due comuni diversi. E lo spezzone che le era stato assegnato dal preside si trovava in un terzo comune. Conseguentemente, la docente, pur avendo complessivamente totalizzato 17 ore di lezione settimanale, doveva recarsi settimanalmente in 3 comuni diversi. A fronte di questa considerazione, un'altra docente, collocata in graduatoria in posizione immediatamente successiva a quella della docente interessata, aveva presentato ricorso al giudice del lavoro, chiedendo che lo spezzone fosse tolto alla collega (che lavorava su 3 comuni) e assegnato a lei. Ma il giudice ha rigettato il ricorso. Secondo il magistrato, infatti, il limite dei 3 comuni non si applica ai completamenti che vengono disposti traendo gli aventi titolo dagli elenchi prioritari, perché questi elenchi sono regolati da disposizioni emanate successivamente al decreto 131/2007. E siccome non prevedono il limite dei 3 comuni, tale limite non si applica ai contratti stipulati sulla base delle nuove disposizioni.